

Roma
11 gennaio 2023
Prot. SSW/000029

Ai Presidenti
Agli Amministratori Delegati
Ai Direttori Generali
degli Associati

e p.c.
ai Responsabili del Personale

Loro Sedi

Accordo 23 novembre 2023 per il rinnovo del ccnl 19 dicembre 2019 per i quadri direttivi e le aree professionali – Svolgimento delle assemblee dei lavoratori – Indicazioni operative (AS/1300)

Si fa seguito alla lettera circolare del 24 novembre 2023, Prot. DSL/001533, con la quale è stato trasmesso il testo dell'Accordo 23 novembre 2023 di rinnovo del ccnl 19 dicembre 2019 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali e sono state fornite le necessarie indicazioni per effettuare la corresponsione della mensilità di dicembre e della tredicesima mensilità, unitamente agli arretrati da luglio 2023.

Nella medesima comunicazione si è evidenziato, altresì, come le Organizzazioni sindacali abbiano rappresentato ad ABI che sottoporranno l'Accordo di rinnovo del ccnl ad un percorso assembleare con le lavoratrici e i lavoratori ai sensi di quanto previsto all'art. 7, comma 8, del ccnl del 19 dicembre 2019.

In proposito, si ricorda anzitutto come con l'Intesa 25 febbraio 2019 di rinnovo dell'Accordo 25 novembre 2015 sulle libertà sindacali, al fine di consentire la generale partecipazione dei lavoratori alle assemblee aventi ad oggetto gli accordi di rinnovo dei ccnl, sia stato condiviso che nelle unità produttive che occupano da 3 a 7 dipendenti l'operatività degli sportelli si considera assicurata con l'apertura degli stessi nell'orario antimeridiano, adottando in tali ipotesi un criterio analogo a quello previsto a tratto generale per le assemblee in orario di sportello (v. lettera circolare prot. USW/000408 del 4 marzo 2019).

Ciò posto, e in considerazione di quanto praticato in occasione di precedenti rinnovi, si forniscono agli Associati le seguenti indicazioni, da considerare assolutamente eccezionali e circoscritte alle assemblee dei lavoratori relative al rinnovo contrattuale in oggetto, per agevolare lo svolgimento delle predette assemblee:

- saranno possibili – previo accordo con la Direzione aziendale – assemblee per raggruppamenti di unità produttive “minori” (fino a 15 dipendenti), naturalmente entro un ambito geografico ragionevole;
- le assemblee potranno essere indette anche in coincidenza con l’orario antimeridiano di apertura al pubblico delle succursali alle seguenti condizioni:
 - 1) sia prevista l’apertura al pubblico della succursale anche nelle ore pomeridiane;
 - 2) l’ora di inizio della riunione coincida con l’inizio dell’orario giornaliero di lavoro;
- le assemblee, tenuto anche conto della circostanza che in via eccezionale le stesse potrebbero non consentire di assicurare l’operatività degli sportelli di cui all’art. 29, co. 3, Accordo 25 novembre 2015, come modificato dall’Accordo del 25 febbraio 2019, dovranno essere indette con comunicazione alla Direzione aziendale competente, con un preavviso minimo, di norma, di 7 giorni lavorativi interi, e non potranno tenersi nelle giornate eventualmente indicate dall’azienda in considerazione di particolari esigenze di servizio.

Resta, infine, fermo quant’altro previsto dalle richiamate intese in materia di “assemblee del personale”.

Stefano Bottino

Direttore Centrale

Responsabile della Direzione Sindacale e del Lavoro

Gianfranco Torriero

Vice Direttore Generale Vicario